



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile

composta dai seguenti Magistrati:

Maria Angela	MARCHESIELLO	Presidente
Alberto	BINETTI	Consigliere istr.
Concetta	POTITO	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “*Intermediazione finanziaria (S.I.M.)- Contratti di Borsa*” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d’ordine [redacted] dell’anno [redacted]

TRA

[redacted] *Parte_1* già [redacted] *Parte_2* in persona del dott. [redacted] *Parte_3* rappresentata e difesa dall’avv. [redacted], giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in *Pt_2* alla [redacted], presso lo studio dell’avv. [redacted], nonché al domicilio digitale: [redacted] *Email_1*

APPELLANTE

E

[redacted] *Controparte_1* e [redacted] *CP_2* rappresentati e difesi dall’avv. [redacted], giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in [redacted] presso il suo studio ed al domicilio digitale: [redacted] *Email_2*

APPELLATI

All’udienza del 9 gennaio 2026, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell’art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi *Controparte_1* e *CP_2* convenivano in giudizio la *Parte_2* (oggi, *Parte_1* – d’ora in poi solo *Pt_2* – esponendo: 1) di aver stipulato, in data 9 settembre 2013, un contratto quadro di intermediazione con la *Pt_2* 2) di aver sottoscritto, su consiglio di un dipendente, domanda di ammissione alla compagine sociale e di aver acquistato, il 12 settembre 2013, n. 150 Azioni BPB ciascuno al valore unitario di € 9,53, per un controvalore complessivo di € 2.859,00, oltre ad Obbligazioni BPB 20/09/18 3.25% al valore nominale di € 42.000 con quotazione € 100,89, per un controvalore complessivo pari ad un importo di € 42.373,00; 3) di essere stati nuovamente contattati dall’intermediario finanziario, il quale, in data 28 novembre 2014, faceva vendere le obbligazioni BPB 20/09/18 3.25% e faceva acquistare n. 42 Azioni *Controparte_3* (IT0005067043) ciascuno al prezzo di € 8,95, per un controvalore complessivo di € 751,8, n. 1362 Azioni *Controparte_3* (IT0005067043) ciascuno al prezzo di € 8,95, per un controvalore complessivo pari ad un importo di € 24.379,8, oltre a n. 1404 Obbligazioni subordinate BPB 30/12/21 6.5% SUB (IT0005067019) ciascuno per un controvalore complessivo pari ad un importo di € 16.848,00; 4) di aver chiesto all’intermediario, nel luglio del 2017, la restituzione dell’intero importo corrisposto; 5) di essere riusciti, con ordine di vendita del 3 luglio 2017, ad alienare le obbligazioni BPB 30/12/21 6.5% SUB per un controvalore di € 16.848; 6) di essersi successivamente rivolti ad un consulente finanziario esterno per la vendita delle azioni rimaste in loro possesso e di aver così appreso di essere titolari di valori «*ad alto rischio, non di pronta liquidabilità, difficilmente smobilizzabili e (...) di fatto “non rimborsabili”*»; 7) di aver proposto formale reclamo all’intermediario, lamentando di non aver ricevuto informazioni né sulla reale natura delle operazioni realizzate né sulla loro rischiosità, denunciando l’inappropriatezza e incompatibilità delle stesse con la propria esperienza finanziaria, chiedendo il totale rimborso della somma versata e l’invio della relativa documentazione che la *Pt_2* non aveva mai provveduto a rilasciare; 8) di aver, infine, proposto ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie che, con decisione n. 3387 del 3 febbraio 2021, aveva condannato la *Pt_2* a corrispondere a titolo risarcitorio in loro favore la somma complessiva rivalutata di €14.265,38 ciascuno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ma che tale decisione non era stata ottemperata.

Sulla base di dette circostanze di fatto, gli attori lamentavano: 1) l’inosservanza, da parte della Banca, degli specifici obblighi informativi dettati in materia di prodotti illiquidi, con violazione dell’art. 21 TUF e della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; 2) l’inattendibilità dell’attività di profilatura e l’errata valutazione sull’adeguatezza delle operazioni di investimento proposte al cliente dall’istituto bancario, per non avere tenuto conto della reale propensione al rischio dell’investitore, delle sue effettive esigenze informative nonché delle singole strategie di investimento, con violazione degli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007; 3) la concentrazione del portafoglio dei titoli emessi, dal momento che l’intermediario avrebbe raccomandato solo l’acquisto dei propri titoli, in violazione del generale principio della diversificazione del portafoglio; 4) la violazione della normativa di settore in materia di conflitto d’interesse, dal momento che la Banca negoziatrice era parte dello stesso gruppo della Banca collocatrice dei titoli.

Concludendo, i coniugi *CP_1* e *CP_2* chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità di tutti i rapporti e contratti di acquisto di strumenti finanziari stipulati perché in contrasto con le norme imperative poste a tutela dell'integrità del mercato finanziario e della protezione del risparmio pubblico, in violazione dell'art. 47 Cost. e della disciplina di settore, con condanna della *Pt_2* al pagamento della somma di € 27.990,60, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della corresponsione fino all'effettivo soddisfo; in subordine, domandavano di accertare e dichiarare la responsabilità e/o il grave inadempimento della *Pt_2* convenuta sia in fase precontrattuale che in quella esecutiva del contratto, per aver violato le regole poste a tutela dei risparmiatori e, quindi, di dichiarare, ai sensi degli artt. 1453-1458 c.c., la risoluzione di tutti i rapporti e contratti di acquisto degli strumenti finanziari per cui è causa ovvero, in via ulteriormente gradata, di disporre l'annullamento ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., il tutto con condanna della *Pt_2* al pagamento della somma investita di € 27.990,60, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della corresponsione fino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nel costituirsi, la *Pt_2* eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dei crediti oggetto del giudizio; nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.

Sulla base dei documenti depositati ed in assenza di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con sentenza n. 187 del 6 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Trani, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, dichiarava la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni BPB oggetto di lite e condannava la *Pt_2* al risarcimento del danno pari ad € 27.990,60, oltre interessi legali dalla domanda, ordinando la restituzione delle azioni e ponendo le spese di lite a carico dell'istituto convenuto.

In particolare, il primo giudice considerava inesatta la valutazione di adeguatezza dell'investimento in azioni compiuta dalla *Pt_2* perché concretizzatasi nell'offerta e nella raccomandazione di strumenti finanziari incompatibili con la reale esperienza e competenza in materia dei coniugi, oltre che contrari ai loro obiettivi di investimento, rilevando, non solo che la tipologia di operazioni consigliate era incompatibile con il profilo "medio" assegnato dalla *Pt_2* in sede di attuazione dei questionari di rito, ma anche che l'attività di profilazione compiuta dall'istituto era inattendibile.

Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte la *Parte_1* – nuova denominazione sociale assunta dalla *Parte_2* – chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE:

*- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia presunta pretesa, diritto o azione, nonché delle domande svolte dai sig.ri *CP_1* e *CP_2* per i motivi illustrati in atti;*

nel merito:

*- rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri *CP_1* e *CP_2* in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per i motivi illustrati in atti;*

- per l'effetto condannare i sig.ri CP_1 e CP_2 alla restituzione delle somme versate dalla Pt_2 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre spese legali.

IN VIA SUBORDINATA:

- escludere o, in estremo subordine, ridurre le somme in ipotesi riconosciute ai sig.ri CP_1 e CP_2 a titolo restitutorio e/o risarcitorio in ragione (i) dei frutti civili percepiti; (ii) del grave concorso di colpa di parte appellata, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., per le ragioni esposte in atti.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge".

Si sono costituiti i coniugi CP_1 e CP_2 impugnando e contestando l'avverso atto di impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio; quindi, all'udienza del 9 gennaio 2026, la causa è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ex art. 352 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il gravame si articola in cinque motivi.

Con il **primo** si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Pt_2 fosse responsabile a titolo contrattuale e che, conseguentemente, il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale.

Secondo l'appellante, gli obblighi asseritamente violati (*i.e.* quelli contenuti nell'art. 21 TUF, nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e nel reg. Consob n. 16190/2007) sarebbero collocabili in una fase antecedente agli ordini e, quindi, precontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data di conclusione del contratto quadro (9 settembre 2013) o, al più tardi, dalla data in cui sono state ordinate le operazioni realizzate in violazione degli obblighi di informazioni (12 settembre 2013 e 28 novembre 2014). Pertanto, secondo la ricostruzione proposta, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere prescritte, ai sensi dell'art. 2947 c.c., le pretese dei coniugi attori quantomeno in relazione agli investimenti effettuati nel 2013.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «*l'intermediario finanziario, ricevuto l'ordine di investimento, non può darvi esecuzione senza essersi prima assicurato che il cliente sia stato adeguatamente informato in merito all'operazione: l'inosservanza degli obblighi informativi che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione fonda*

una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi»¹.

Ha, peraltro, ben spiegato Cass. Civ., sez. I, (ord.) 31 marzo 2021, n. 8997 che: *«nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l'intermediario non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, in base alla esemplificazione di cui sopra, o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso è altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni; ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime. E' in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli "ordini" di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad "ordini" di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo»².*

Orbene, poiché nel caso di specie le violazioni agli obblighi di comportamento dell'intermediario si collocano in una fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, pur se immediatamente antecedente agli ordini di acquisto delle azioni, correttamente il primo giudice ha qualificato la corrispondente responsabilità della Pt_2 come contrattuale (tanto da farne conseguire la risoluzione degli ordini per inadempimento), ritenendo non ancora decorsa la prescrizione decennale.

Il **secondo motivo** di appello è volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'inadeguatezza delle operazioni di investimento censurate sia in relazione al profilo di rischio medio attribuito dalla Pt_2 a tali operazioni, sia in relazione al profilo reale degli investitori, concludendo nel senso di ritenere che le operazioni effettuate sarebbero state contrarie agli obiettivi di investimento dei coniugi.

In breve, secondo il Tribunale *«le azioni BPB collocate nel periodo in questione avevano natura di strumenti finanziari illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito, ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in termini ragionevoli (...) con la conseguenza che il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto».*

Per contro, secondo la prospettazione dell'appellante, la circostanza che un dato strumento finanziario (nella fattispecie, le azioni della stessa BPB) non quotato sui mercati regolamentari presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, stante la differenza tra il "rischio di liquidità" – che sarebbe la

¹ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997; nello stesso senso App, Torino, sez. I, 30 settembre 2024, n. 813.

² Sul punto, in motivazione: Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. civ., sez. I, (ord.) 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. civ., sez. I, (ord.) 9 febbraio 2018, n. 3261.

possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto.

Pertanto, a dire della *Pt_2* tenuto conto della solidità dell'emittente al momento dell'investimento (2013-2014), i titoli, all'epoca della vendita, non sarebbero stati “illiquidi”, ma solo sottoposti al rischio di liquidità, con la conseguenza che la qualificazione di tali prodotti come strumenti “a rischio medio” effettuata dalla *Pt_2* sarebbe stata corretta, a nulla rilevando la sopravvenuta illiquidità degli stessi.

Muovendo da tali premesse, l'appellante conclude sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere adeguate le operazioni in contestazione rispetto agli obiettivi di investimento e al profilo “medio” attribuito ai coniugi dalla Banca in sede di profilazione.

Sotto altro aspetto, la *Pt_2* si duole del fatto che il primo giudice ha reputato inattendibile la profilazione effettuata sulla base del questionario MiFid da cui era emerso un profilo “medio” degli investitori, giungendo a ritenere che ciò, unitamente all'errata indicazione del grado di rischio presentato dalle operazioni proposte, avesse determinato l'inadempimento degli obblighi relativi alle valutazioni di adeguatezza degli investimenti oggetto del giudizio.

In particolare, il primo giudice aveva ritenuto inattendibile l'esito del questionario di rito e, quindi, della profilazione effettuata dalla Banca, sia perché realizzata “in comune” ai due investitori, sia *«perché si trattava in assoluto della prima esperienza di acquisto di prodotti finanziari da parte di una famiglia monoreddito e di livello di istruzione ed esperienza assai modesti»*, aggiungendo che *«la stessa Consob con le note delibere nn. 20583, 20584 del 2018 ha sanzionato la BPB, tra l'altro, per l'omessa osservanza della disciplina riguardante la profilatura del cliente e le irregolarità in merito alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti finanziari»*.

Secondo l'appellante, invece, per un verso, la profilazione congiunta effettuata dalla Banca doveva ritenersi immune da vizi, trattandosi di una possibilità prevista per le imprese, validamente esercitabile a condizione di prendere in considerazione la persona fisica *«con la situazione finanziaria più debole (...), con gli obiettivi di investimento più prudenziali (...) e con le minori esperienze e conoscenze»*; per altro verso, sulla valutazione di attendibilità del questionario, non avrebbero potuto assumere rilevanza le delibere sanzionatorie della Consob, in quanto il loro contenuto meramente astratto non consentirebbe di riferire le contestazioni ivi contenute alle specifiche vicende di cui è causa, essendo a tal fine necessaria una valutazione caso per caso.

Pertanto, dal momento che i coniugi erano cointestatari del conto titoli (che si componeva di due diverse rubriche attribuibili agli investitori singolarmente) ed avevano il medesimo profilo reddituale, avendo posto in essere le operazioni di investimento tramite un conto corrente cointestato, il questionario di profilatura compilato “in comune” non poteva considerarsi inattendibile.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che la naturale rischiosità dell'investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle

prospettive della Banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate.

In particolare, è il solo fatto che i titoli abbiano delle limitazioni nella negoziazione ad aumentare oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell'investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che possono avere all'atto della negoziazione.

È, dunque, una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione a far sì che essi siano "oggettivamente" più rischiosi, con la conseguenza che di tale maggior rischio l'investitore deve essere edotto in modo specifico prima dell'operazione, a nulla rilevando la solidità dell'istituto emittente al momento dell'acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva.

Risulta, pertanto, corretta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto inadeguata l'operazione già in relazione al profilo "medio" degli investitori, atteso che, per le ragioni appena esposte, i titoli di cui è causa erano da considerarsi a rischio "alto" e non "medio", con la conseguenza che risultavano contrari agli obiettivi di investimento dei clienti anche se parametrati alla profilazione così come effettuata dalla Banca, atteso che dal questionario emerge che i coniugi erano disposti ad accettare al massimo la perdita di una parte media del capitale investito.

L'infondatezza del motivo di appello sussiste anche in relazione al secondo dei profili dedotti, volto a censurare la sentenza per aver ritenuto inattendibile la profilazione effettuata dalla *Pt 2*

Ed infatti, le considerazioni che precedono in ordine all'inadeguatezza delle operazioni di investimento censurate che, giova ripetere con diverse parole, avrebbero dovuto essere riservate a clienti con un profilo altamente speculativo – *i.e.* clienti professionali – e non a clienti *retail*, quali erano gli odierni appellati, risultano rafforzate dal fatto che, nonostante la qualificazione di investitori "medi" effettuata dalla *Pt 2* il reale profilo dei coniugi doveva considerarsi "medio-basso", se non "basso", atteso che non vi è alcun elemento idoneo a dare sostegno al profilo di rischio attribuito ai clienti ed alle competenze specifiche in ambito finanziario ascritte agli stessi.

Pertanto, l'inattendibilità della profilazione, pur non potendo direttamente discendere dall'esistenza di precedenti delibere sanzionatorie della Consob, sussiste nel caso di specie in quanto la formulazione delle risposte contenute nel questionario somministrato ai coniugi impedisce di ritenere sia che gli stessi avessero una reale esperienza in materia, sia che la consistenza del loro reddito annuo e del loro patrimonio complessivo fosse tale da rendere realmente sostenibile l'investimento contestato e la carica di rischio che portava con sé.

Invero, come rilevato dalla difesa degli appellati, la circostanza che i coniugi abbiano dichiarato, in sede di profilazione, di aver effettuato negli ultimi dodici mesi operazioni in strumenti finanziari «*fino a € 5.000*» e di effettuare «*meno di una operazione a trimestre*» in strumenti finanziari non permette di affermare che avessero avuto pregresse esperienze nel settore, in quanto le opzioni a disposizione non consentivano di dichiarare di non aver mai effettuato investimenti prima di quel momento.

Parimenti, priva di qualsiasi riscontro è l'affermazione dell'appellante secondo cui, dal momento che i coniugi avevano dichiarato di possedere un patrimonio complessivo fino a € 200.000 e di avere

minimi debiti residui (meno di € 50.000), gli stessi apparivano assolutamente in grado di sopportare un investimento in azioni del valore di poco più di € 27.000.

Ancora una volta, infatti, tali considerazioni non tengono conto che, nel dichiarare la consistenza del proprio patrimonio complessivo, i coniugi hanno indicato la più bassa delle opzioni disponibili e che tale dichiarazione, tra l'altro, non consente di conoscerne l'effettivo valore, rendendo impossibile ritenere – contrariamente a ciò che afferma la *Pt_2* – che, a fronte del patrimonio complessivo e dei debiti residui, l'investimento raccomandato dall'intermediario – emittente fosse realmente sopportabile.

Infine, occorre aggiungere che l'acquisto contemporaneo di obbligazioni (peraltro della stessa BPB) corrispondenti ad un obiettivo più prudente non diminuisce per ciò stesso la rischiosità delle azioni illiquide e la loro inadeguatezza rispetto al profilo “medio”, “medio-basso” degli investitori.

Con il **terzo motivo** di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trani ha dichiarato la risoluzione degli investimenti, senza valutare ovvero senza esplicitare le ragioni per le quali l'inadempimento è stato considerato grave e, quindi, risolutorio.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti, anche a voler ammettere che il primo giudice non abbia espressamente motivato in ordine alla gravità dell'inadempimento, tale elemento è fatto palese dalla circostanza che il pregiudizio derivante dalla mancata astensione in presenza di operazioni non adeguate, consiste nella perdita quasi totale di valore dell'investimento, sicché l'affermazione può essere effettuata dalla Corte in funzione integrativa della motivazione di primo grado³.

Con il **quarto motivo**, l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra inadempimento e danno, pur in assenza di qualsivoglia indicazione sull'esistenza di un collegamento causale tra il pregiudizio subito e la condotta dell'intermediario – emittente, avendo gli attori omissi di allegare e provare, in base ad un ragionamento controfattuale, che se avessero avuto tutte le informazioni di cui hanno lamentato l'assenza non si sarebbero determinati a compiere le operazioni contestate.

La *Pt_2* inoltre, impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione *ex art. 1227 c.c.*, formulata in primo grado, affermando che «*non vi è stato alcun concorso di fatti colposi*».

Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.

Quanto alla asserita mancanza di prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno, merita di essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «*al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore*»:

³ V. tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195.

presunzione che spetta all'intermediario superare»⁴, dimostrando «la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa»⁵, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.

Con riferimento, invece, al rigetto dell'eccezione ex art. 1227 c.c. è sufficiente osservare che «qualora l'intermediario abbia dato corso» – come accaduto nella specie – «ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un suo concorso di colpa nella produzione del danno per non essersi, egli stesso, informato aliunde della rischiosità dell'acquisto», ciò in quanto «lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte»⁶.

Infine, il **quinto motivo** di gravame è volto a censurare la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno senza tenere conto delle utilità conseguite dagli investitori.

L'appellante, in particolare, si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto, ai fini della quantificazione del danno liquidato ai coniugi, delle cedole e dei dividendi da questi percepiti sulle azioni e sulle obbligazioni acquistate con le operazioni contestate, affermando che «non vi è evidenza di alcun dividendo distribuito né riguardo alle azioni possono essere compensate le cedole attinenti a titoli diversi, oggetto di distinta negoziazione».

Il motivo è parzialmente fondato.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dagli atti di causa risulta che i coniugi hanno incamerato € 20,96 ciascuno a titolo di dividendi sulle azioni oggetto del giudizio che, pertanto, devono essere scomputati dalla somma complessiva di € 27.990,60 liquidata dal giudice di primo grado.

La censura, invece, è infondata nella parte in cui contesta la mancata deduzione dalla somma liquidata delle cedole percepite sui titoli obbligazionari dall'acquisto fino alla alienazione.

Sul punto, infatti, il Tribunale ha correttamente statuito che «riguardo alle azioni non possono essere compensate le cedole attinenti a titoli diversi», e ciò poiché nel giudizio di primo grado è stata dichiarata la risoluzione per inadempimento dei soli ordini di acquisto aventi ad oggetto le azioni e non anche del contratto quadro, né degli ordini relativi all'acquisto delle obbligazioni, come confermato dalla circostanza che la sentenza impugnata ordina alla *Pt_2* di restituire solo le azioni i cui ordini di acquisto sono stati dichiarati risolti.

Da tanto deriva, quindi, l'impossibilità di accogliere la censura sotto tale secondo profilo in quanto non pertinente rispetto all'oggetto del giudizio cristallizzato nella sentenza impugnata, che non è stato messo in discussione dai coniugi *CP_1* e *CP_2* i quali non hanno proposto appello incidentale

⁴ Così Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2023, n. 18293. Nello stesso senso: Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596, Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2020, n. 16126 e Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905.

⁵ Cfr. *ex multis*: Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914.

⁶ Così Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2016, n. 8394. Nello stesso senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2023, n. 8353 e Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2016, n. 9892.

per domandare la risoluzione del contratto quadro ovvero degli ordini di acquisto relativi alle obbligazioni.

Dal parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello consegue l'obbligo per i coniugi di restituire la somma complessiva di € 41,92 pagata in eccesso dalla *Pt_2* in esecuzione della sentenza di primo grado.

Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla parziale riforma della sentenza impugnata, esse seguono la soccombenza e, poste a carico della *Pt_2* appellante alla luce dell'esito complessivo della controversia, vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* (già *Parte_2*) avverso la sentenza n. 187 del 6 febbraio 2023, del Tribunale di Trani,

1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la *Parte_1* [...] (già *Parte_2*) al pagamento in favore dei coniugi *CP_1* e *CP_2* della minor somma di € 27.948,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Ordina ai coniugi *CP_1* e *CP_2* la restituzione della somma complessiva di € 41,92 pagata in eccesso dalla *Pt_2* in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. Condanna l'appellante *Parte_1* (già *Parte_2*) alla refusione delle spese sostenute dagli appellanti *CP_1* e *CP_2* el doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, per il primo grado, in € ██████ per esborsi ed € ██████ per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in € ██████ per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Così decisa il 13 febbraio 2026 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.

Il Consigliere est.

Alberto Binetti

Il Presidente

Maria Angela Marchesiello

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Mazia Gaia Marzano